

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 628

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CATTANEO, PELLA, PATRIARCA, CALDERONE

Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

Presentata il 24 novembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sindaco è il volto dello Stato più vicino ai cittadini. Tale vicinanza tende ad aumentare nei comuni di piccole e medie dimensioni, trasformandosi in senso di comunità e di unità.

Come ricordato dal Presidente della Repubblica in occasione della XXXVIII Assemblea annuale dei comuni italiani, il riconoscimento del valore del ruolo di chi amministra è parte della dignità delle istituzioni democratiche del nostro Paese: infatti, amministrare un'istituzione locale richiede oggi, accanto alla cura quotidiana della gestione dei servizi, un'accresciuta capacità di previsione e di lungimiranza.

Le funzioni che il sindaco assolve ogni giorno sono numerose e complesse e garantiscono i cosiddetti servizi essenziali: la scuola, la salute, i servizi sociali, lo sport, le

politiche abitative, la pianificazione urbanistica, la raccolta dei rifiuti, la sicurezza. Tuttavia, nei piccoli comuni, vi è una difficoltà obiettiva di reperire candidature per criticità legate alla responsabilità, all'indennità, alla carenza di personale e, non da ultimo, allo spopolamento.

Dunque, in questi casi consentire il terzo mandato significa affrontare con realismo la situazione che viviamo ogni giorno nei territori, superando i limiti attuali. A tal fine, la presente proposta di legge eleva da due a tre il numero massimo di mandati consecutivi consentiti ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (come attualmente consentito ai comuni fino a 5.000 abitanti). Per i sindaci dei comuni con 15.000 o più abitanti rimane il limite di due mandati consecutivi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « 5.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 abitanti ».

